



PROVINCIA DI GROSSETO

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE

AREA AMBIENTE E CONSERVAZIONE DELLA NATURA

58100 Grosseto, via Aurelia Nord n. 217 – tel. 0564.484801 fax 0564.484802

DETERMINAZIONE n° 1867 del 14 giugno 2010

OGGETTO: **Busisi Ecologia srl** – impianto mobile per recupero rifiuti speciali non pericolosi. Rilascio autorizzazione all'esercizio ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006, art. 208 – comma 15.

ATTO CHE IMPEGNA LA SPESA

ATTO CHE LIQUIDA UNA SPESA


Da pubblicare all'Albo Pretorio.

Da comunicare al Servizio Personale (art. 1.127 L. n. 662/96).

Da comunicare al Servizio Personale (art. 58.8 D.Lgs. n. 29/93).

Altro(specificare) _____

Adempimenti effettuati insieme alla pubblicazione. Sigla: _____



Si attesta che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6.4 del vigente Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Provinciale, la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e vi è rimasta dieci giorni consecutivi.

Grosseto, _____

IL MESSO NOTIFICATORE

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE e CONSERVAZIONE DELLA NATURA

Vista l'istanza presentata in data 6/03/2009, agli atti con prot. n. 39321, dal Sig. Busisi Stefano Busisio, in qualità di Amministratore Unico della Busisi Ecologia Srl, con sede legale in via Scansanese n. 273 - località San Martino, nel comune di Grosseto (GR), redatta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di due impianti mobili per recupero rifiuti speciali non pericolosi:

- frantumatore bialbero HAAS tipo HDWV-D 700/1500, matr. n. 25782, la cui potenzialità è di 30/40 mc/h;
- vaglio vibrante MINI modello GS 4015, matr. n. 20155, la cui potenzialità è di 20/30 mc/h;

allegando all'istanza sopra citata, la seguente documentazione:

- dichiarazione del Sig. Busisi Stefano composizione Societaria della Busisi Ecologia Srl;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà;
- Autocertificazione antimafia;
- Informativa D.Lgs. n. 196/2003 – art. 13;
- Certificato di iscrizione alla CCIAA di Grosseto;
- dichiarazione del Responsabile Tecnico;
- elenco dei rifiuti da trattare con i due impianti sopra citati, ed individuati con il codice CER;
- descrizione di ciascun impianto mobile con relativo manuale d'uso e certificato CE di costruzione;
- domanda di autorizzazione e relazione tecnica sulle emissioni in atmosfera;

Vista la richiesta pervenuta a questa Amministrazione il 30/03/2009 agli atti con prot. n. 51551, con la quale il Sig. Busisi Stefano Busisio, Amministratore Unico della Busisi Ecologia Srl chiede l'integrazione di un ulteriore codice CER di rifiuti;

Considerato che a seguito della richiesta verbale di questo Settore, la Busisi Ecologia Srl in data 11/08/2009, agli atti con prot. n. 135406, presenta i nuovi elenchi descrittivi per codice CER e tipologia relativa al D.M. 5/02/1998 e s.m.i. dei rifiuti da trattare con ciascun impianto mobile;

Dato atto che:

con nota n. 131400 del 3/08/2010, è stata convocata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e L. n. 241/1990 e s.m.i. la Conferenza di Servizi per l'esame della pratica in oggetto;

la suddetta documentazione è stata esaminata, nella seduta del 25/08/2009 dalla Conferenza dei Servizi, che ha espresso parere di rinvio al fine di acquisire la documentazione necessaria alla valutazione definitiva della pratica in questione;

- le risultanze della Conferenza dei Servizi, di cui al punto precedente sono state trasmesse a tutti gli enti e/o servizi coinvolti in tale procedimento, con nota n. 174495 del 13/10/2009;
- con nota n. 176818 del 16/10/2009 questo Settore comunica alla Società in questione di produrre la documentazione richiesta dalla Conferenza dei Servizi di cui al punto precedente;

Vista la documentazione integrativa, trasmessa dalla Busisi Ecologia srl il 17/03/2010, agli atti con prot. n. 45064, a seguito delle richieste avanzate nella Conferenza dei Servizi di cui al punto precedente e, inoltrate a tutti gli enti e/o servizi interessati con nota n. 46250 del 19/03/2010;

Rilevato che:

con nota n. 70140 del 28/04/2010, è stata convocata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e L. n. 241/1990 e s.m.i. la II[^] Conferenza di Servizi per l'esame della pratica in oggetto;

la documentazione sopra menzionata è stata verificata in Conferenza dei Servizi il giorno 19/05/2010 i cui lavori sono stati sospesi e ripresi in data 26/05/2010 alle ore 10:30;

- il proponente, a seguito di quanto evidenziato nella seduta del 19/05/2010 della Conferenza dei Servizi, ha presentato il 26/05/2010, agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 86952, nuova documentazione integrativa;
- a conclusione della Conferenza dei Servizi tenutasi nei giorni sopra menzionati, la stessa dopo aver recepito e fatto proprie le prescrizioni e condizioni espresse dai rappresentanti degli enti intervenuti nella riunione e, dei pareri scritti pervenuti a questo Servizio da parte degli altri enti e/o servizi coinvolti in tale procedimento, è stato espresso parere favorevole;
- con nota n. 87301 del 26/05/2010, questo Servizio trasmette agli enti/servizi interessati copia del verbale della Conferenza dei Servizi di cui al punto precedente, unitamente alla documentazione presentata in sede di riunione il 26/05/2010, prot. n. 86952;
- con la stessa nota n. 87301/2010, la Provincia di Grosseto trasmette al proponente le risultanze della Conferenza dei Servizi in questione;

Considerato che a seguito delle richieste avanzate nell'ultima riunione della Conferenza dei Servizi, la Busisi Ecologia srl ha trasmesso a questo Servizio la documentazione integrativa il 27/05/2010, agli atti con prot. n. 87809;

Evidenziato che:

- con nota n. 98618 del 14/06/2010, questo Servizio trasmette la documentazione di cui al punto precedente, a tutti gli enti coinvolti nel procedimento;
- con la stessa nota n. 98618/2010, il Servizio Ambiente comunica al proponente e a tutti gli enti e Servizi interessati al procedimento della pratica in oggetto, che il verbale redatto nel corso della Conferenza dei Servizi del 26/05/2010, ed inviato con nota n. 87301/2010, debba essere integrato come riportato nella medesima e, che tali osservazioni, condivise con il competente Dipartimento ARPAT, debbano essere recepite nel presente atto;

Rilevato che l'autorizzazione da rilasciare ai sensi dell'art. 208 – comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006, non esonera dall'espletamento della procedura di VIA, laddove la normativa vigente lo preveda;

Ritenuto pertanto, di dover differire l'eventuale procedura di V.I.A., nel caso sia dovuta, in occasione della comunicazione per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, in quanto non risulta attuabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006, poiché va riferita ad un progetto specifico e per un sito determinato. Solo in tale sede infatti risultando definiti il sito prescelto nonché i quantitativi di rifiuti da trattare, può avviarsi l'eventuale procedura di V.I.A. che comporterà necessariamente la sospensione dell'installazione dell'impianto fino alla definizione della medesima procedura;

Considerato che:

- l'iscrizione all'Albo è requisito fondamentale, così come previsto dall'art. 212 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, per lo svolgimento dell'attività e della gestione di impianti mobili di recupero rifiuti, nei limiti dell'art. 208 comma 15 del medesimo decreto;
- nell'art. 2 della deliberazione del 1/02/2000, assunta dal Comitato Nazionale dell'Albo "criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti", si stabilisce che l'efficacia della stessa decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere presentate a favore dello Stato (ex art. 30, comma 6 del D.Lgs. 22/97 – ora art. 212, comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006);
- la deliberazione sopra richiamata non è operativa poiché il decreto riguardante le garanzie finanziarie non è stato ancora emanato;
- la mancata possibilità di iscrizione all'Albo determina il venir meno di uno dei requisiti indicati dal D.Lgs. 152/2006, ma non può costituire motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio in questione in quanto dipende dalla definizione della normativa statale;

Precisato che il presente provvedimento si configurerà, per espressa disposizione di legge (art. 208 comma 15, D.Lgs. n. 152/2006), come autorizzazione all'esercizio e pertanto non deve essere considerata né come un'approvazione progettuale, né come un'omologazione dell'impianto mobile;

Considerato che la garanzia finanziaria prevista dall'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs. n. 152/2006 dovrà essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell'attività stessa e che, secondo il D.P.G.R.T. 25/02/2004, n. 14/R per la Regione Toscana, dovrà essere prestata a favore della provincia nel cui territorio si trovi il sito prescelto e per gli importi previsti dall'allegato 3 dello stesso decreto;

Visto il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., ed in particolare l'art. 208, comma 15 il quale dispone che gli impianti mobili di smaltimento o di recupero rifiuti, ad esclusione della sola riduzione volumetrica o della disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione, siano autorizzati dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale;

Vista la Legge Regionale Toscana 18/05/98, n. 25 "norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e successive modificazioni ed integrazioni che delega (Art. 6) alle Amministrazioni Provinciali varie funzioni in materia di gestione dei rifiuti;

Vista la nota 24/05/2006, n. 149615 con la quale la "Direzione Generale delle politiche territoriali e ambientali" della Regione Toscana precisa che: *"ove il D.Lgs. 152/2006 non abbia mutato, rispetto alla previgente disciplina di livello nazionale, l'allocazione delle competenze in capo alle Regioni, nonché la sostanza degli assetti procedurali, si comunica che, in base ai principi di continuità giuridica e di economicità della produzione degli atti, le funzioni già trasferite in capo agli enti locali (con leggi regionali anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06) sono da ritenersi confermate in capo ai medesimi senza che si renda necessaria una nuova manifestazione di volontà da parte della Regione"*;

Vista la L.R.T. n. 61 del 22/11/2007 "Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti", pubblicata sul B.U.R.T. n. 40 del 30/11/2007;

Visto il D.P.G.R.T. 25/02/2004 n. 14/R "regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della L.R. 25/1998, contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie di gestione dei rifiuti e delle bonifiche";

Visto il Decreto Ministeriale 5/02/1998 "individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 5/02/1997, n. 22" e successive modifiche ed integrazioni apportate, in particolare dal D.M. 5/04/2006, n. 186;

Vista la L.R. 12/02/2010, n. 10 "norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza, pubblicata sul BURT il 17/02/2010, n. 9, parte prima;

Visto l'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 "Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'art. 1, lett. a), della Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'art. 1, par. 4, della Direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 03/05/2002;

Vista la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 19/11/2008 n. 2008/98/CE, relativa ai rifiuti - Abrogazione direttive 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE;

Ritenuto che, allo stato attuale, sussistono le condizioni per poter procedere, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 - art. 208, comma 15 e dal D.P.G.R.T. 25/04/2004, n. 14/R, al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile frantumatore bialbero HAAS tipo HDWV-D 700/1500, matr. n. 25782 e vaglio vibrante MINI modello GS 4015, matr. n. 20155, al Sig. Busisi Stefano Busisio (C.F. BSSSFN62S27E202G), in qualità di Amministratore Unico della Busisi Ecologia Srl (P.I. 00951000538), con sede legale in via Scansanese n. 273 - località San Martino, nel comune di Grosseto (GR), relativamente alle operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi di cui alla tabella riportata al punto 2. del dispositivo del presente provvedimento;

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 37 del 22/03/2010, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la Deliberazione della Giunta provinciale n. 38 del 22/03/2010, con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura della Provincia di Grosseto ai sensi dell'art. 15 del suddetto Regolamento;

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 39 del 22/03/2010, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2010, il Piano Dettagliato degli Obiettivi e l'assegnazione delle risorse umane e finanziarie;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 76 del 30/03/2010, con il quale è stato conferito temporaneamente al Direttore Generale/Segretario Generale, Avv. Emilio Ubaldino, l'incarico di direzione del Dipartimento Sviluppo Sostenibile per l'espletamento delle funzioni di cui alla sopra citata Deliberazione G.P. n. 38/2010, dall'01/04/2010 al 31/08/2010, nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 78 del 30/03/2010, con il quale è stato conferito al Dirigente, Dott. Giampiero Sammuri, l'incarico di direzione dell'Area Ambiente e Conservazione della Natura per l'espletamento delle funzioni di cui alla sopra citata Deliberazione G.P. n. 38/2010, dall'01/04/2010 al 31/03/2013;

Vista la nota 69447 del 27/04/2010 con la quale il Dirigente Dott. Giampiero Sammuri, [...] *nelle more della nuova microstruttura [...] precisa [...] che l'attuale assetto organizzativo, articolato in Servizi e in Unità di Processo, affidati, rispettivamente, alla responsabilità delle P.O. e dei Referenti di U.P., nonché la responsabilità dei procedimenti amministrativi di competenza, rimane in vigore sino alla definizione della nuova microstruttura, che, presumibilmente, prenderà avvio il 1 giugno prossimo.*"

Rilevato che, ad effetto di quanto disposto con la nota sopra citata, responsabile del procedimento è l'ing. Eleonora Corbani, referente dell'U.P. rifiuti fino al 31/05/2010;

Vista la nota n. 89663 del 31/05/2010 con la quale il Dirigente Dott. Giampiero Sammuri, nell'ambito della definizione della microstruttura dell'Area Ambiente e Conservazione della Natura, dispone l'articolazione della stessa Area in Servizi ed U.P. e che la stessa avrebbe avuto decorrenza a far data dal 1/06/2010;

Considerato che con la nota sopra citata viene disposto la suddivisione del Servizio Ambiente in n. 2 Unità di Processo (U.P.) denominate U.P. Tecnica ed U.P. Amministrativa;

Preso atto che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Dott. Renzo Rossi, referente dell'U.P. Amministrativa e responsabile dell'istruttoria tecnica la Dott.ssa Marilyn Magro referente dell'U.P. Tecnica;

Accertato il rispetto dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto della Provincia di Grosseto e il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e qui riportati ad ogni effetto:

1. di procedere, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – art. 208, comma 15 e dal D.P.G.R.T. 25/04/2004, n. 14/R, al rilascio al Sig. Busisi Stefano, in qualità di Amministratore Unico della Busisi Ecologia Srl, con sede legale in via Scansanese n. 273 - località San Martino, nel comune di Grosseto (GR), dell'autorizzazione all'esercizio dei due impianti mobili, relativamente alle operazioni di recupero e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, di seguito indicati:

- frantumatore bialbero HAAS tipo HDWV-D 700/1500, matr. n. 25782, la cui potenzialità è di 30/40 mc/h;
- vaglio vibrante MINI modello GS 4015, matr. n. 20155, la cui potenzialità è di 20/30 mc/h;

2. che i rifiuti che verranno trattati con gli impianti sopra indicati saranno i seguenti:

C.E.R.	descrizione	tipologia D.M. 5/02/98 e s.m.i.	operazioni di trattamento
010408	scarti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli di cui alla voce 010407	7.2	R5 (vagliatura)
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	6.1	R3 (triturazione)
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	18.1	R3 (triturazione e vagliatura)
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	11.10 e 11.13	R3 (triturazione)
030101	scarti di corteccia e sughero	9.1	R3 (triturazione)
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	9.1	R3 (triturazione)
150102	imballaggi in plastica	6.1	R3 (triturazione)
150103	imballaggi in legno	9.1	R3 (triturazione)
150104	imballaggi metallici	3.1 - 3.2 e 3.3	R4 (triturazione)
150105	imballaggi in materiali compositi	3.3	R4 (triturazione)
150106	imballaggi in materiali misti	3.3	R4 (triturazione)
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202	1.2	R3 (triturazione)
160103	pneumatici fuori uso	10.2	R3 (triturazione)
160117	metalli ferrosi	3.1 - 5.1 e 5.2	R4 (triturazione)
160118	metalli non ferrosi	5.1 e 5.2	R4 (triturazione)
160119	plastica	6.2 - 6.5 - 6.6 e 6.11	R3 (triturazione)

170101	cemento	7.1	R5 (triturazione e vagliatura)
170102	mattoni	7.1	R5 (triturazione e vagliatura)
170103	mattonelle e ceramiche	7.1	R5 (triturazione e vagliatura)
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	7.1	R5 (triturazione e vagliatura)
170402	alluminio	3.2 e 5.7	R3 – R4 (triturazione)
170405	ferro e acciaio	3.1	R4 (triturazione)
170407	metalli misti	3.2	R4 (triturazione)
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	7.14 e 7.31bis	R5 (vagliatura)
170604	altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	7.29	R5 (triturazione)
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	7.1 – 7.12 e 7.13	R5 (triturazione)
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	7.1	R5 (triturazione e vagliatura)
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 200137	9.1	R3 (triturazione)
200139	plastica	6.1	R3 (triturazione)
200140	metallo	3.1 e 3.2	R4 (triturazione)
200307	rifiuti ingombranti	6.1 e 9.1	R3 (triturazione)

3. di dare atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la seguente documentazione:

- dichiarazione del Sig. Busisi Stefano composizione Societaria della Busisi Ecologia Srl (prot. n. 39321/2009);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà (prot. n. 39321/2009);

- Autocertificazione antimafia (prot. n. 39321/2009);
 - Informativa D.Lgs. n. 196/2003 – art. 13 (prot. n. 39321/2009);
 - Certificato di iscrizione alla CCIAA di Grosseto (prot. n. 39321/2009);
 - dichiarazione del Responsabile Tecnico (prot. n. 39321/2009);
- descrizione di ciascun impianto mobile con relativo manuale d'uso e certificato CE di costruzione (prot. n. 39321/2009);
- domanda di autorizzazione e relazione tecnica sulle emissioni in atmosfera (prot. n. 39321/2009);
- schede descrittive dei rifiuti ad eccezione dei rifiuti individuati con i codici CER 150104 e 170802 (prot. 86952 del 26/05/2010) e schede descrittive dei rifiuti individuati con i codici CER 150104 e 170802 e tabelle riassuntive (prot. n. 87809 del 27/05/2010), corrette come di seguito riportato:
- nella scheda descrittiva del rifiuto individuato con il codice CER 150203, deve essere eliminata dalla voce “destinazione” delle materie prime secondarie il riferimento all'operazione R3 e a “carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate” in quanto tale materia prima secondaria è ottenibile solo con l'attività di recupero 1.2.3 a), ovvero nelle cartiere. Nella stessa scheda alla voce “descrizione” delle MPS dovrà essere riportato il riferimento al punto 1.2.4 b);
 - dalla scheda descrittiva del rifiuto individuato con il codice CER 160118, deve essere eliminato il riferimento al paragrafo 3.1 dell'all. 1 suball. 1 al DM 5/02/1998 e smi, in quanto tale codice CER non è ricompreso nel suddetto paragrafo;
 - dalle schede descrittive dei rifiuti individuati con i codici CER 170101, 170102, 170103 e 170107, 170904, 170504, 170802 deve essere eliminata dalla voce “destinazione” delle materie prime secondarie l'operazione R5;
 - deve essere annullata la scheda descrittiva del rifiuto individuato con il codice CER 170201, relativamente alla tipologia 9.3 dell'all. 1 suball. 1 al DM 5/02/1998 e smi in quanto non più prevista dallo stesso Decreto Ministeriale;
 - dalla scheda descrittive dei rifiuti individuati con i codici CER 170504 deve essere eliminata dalla voce “destinazione” delle materie prime secondarie l'operazione R5 e dalla voce “descrizione” delle materie prime secondarie il riferimento al punto 7.31 bis 4 in quanto la materia prima secondaria individuata in tale paragrafo (“prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate”) è ottenibile solo con l'attività di recupero 7.31.bis a), ovvero nell'industria della ceramica e dei laterizi;
 - deve essere annullata la scheda descrittiva del rifiuto individuato con il codice CER 170506 relativamente alla tipologia 12.2 dell'all. 1 suball. 1 al DM 5/02/1998 e smi in quanto l'operazione di vagliatura non è prevista dallo stesso punto del decreto in questione;
 - dalle schede descrittive dei rifiuti individuati con i codici CER 200139, 150102, 020104 deve essere eliminata dalla voce “destinazione” delle materie prime secondarie l'operazione R3;
 - dalla scheda descrittiva del rifiuto individuato con il codice CER 200140, deve essere eliminato il riferimento al paragrafo 3.5 dell'all. 1 suball. 1 al DM 5/02/1998 e smi, in quanto l'operazione di triturazione non è prevista dallo stesso punto del decreto in questione;
 - deve essere annullata la scheda descrittiva del rifiuto individuato con il codice CER 200307, in quanto non ricompreso dal Decreto Ministeriale 5/02/1998 e s.m.i.;

4. di dare atto che per il riutilizzo dei rifiuti e delle materie prime seconde ottenute dal trattamento dei rifiuti sopra indicati con l'ausilio dei due impianti mobili oggetto di autorizzazione, la Società titolare del presente provvedimento, dovrà attenersi alle modalità indicate nelle schede rifiuti di cui al punto precedente;
5. l'esercizio dell'attività di cui trattasi è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:
- le operazioni di trattamento devono essere effettuate solo sui rifiuti autorizzati e prodotti nel luogo ove si svolge la campagna di attività;
 - l'attività potrà essere esercitata esclusivamente all'interno di aree preventivamente autorizzate;
 - preliminarmente al trattamento dei rifiuti è necessario verificare che gli stessi non contengano impurità (amianto, cavi elettrici, plastica, ecc.) e, in caso di presenza, esse dovranno essere separate ed inviate a smaltimento o recupero;
 - dovrà essere garantita la "custodia" dei depositi in modo da interdire l'accesso agli estranei;
 - dove il riutilizzo del rifiuto è subordinato al test di cessione, sarà onere della Busisi Ecologia srl provvedere con le modalità fissate All. 3 del D.M. 05/02/98 così come modificato dal D.M. n. 186/06;
 - l'attività di recupero sui rifiuti dovrà essere effettuata in conformità alle "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi" di cui all'Allegato 1 – suballegato 1 al D.M. 5.02.98 così come modificato dal D.M. n. 186/2006. Eventuali modalità di recupero diverse da quelle sopra richiamate dovranno essere di volta in volta autorizzate dalla Provincia previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Servizi;
 - l'attività di recupero ambientale (R10) è subordinata, all'attivazione della procedura semplificata per il recupero dei rifiuti da parte del soggetto che realizza l'intervento, a seguito di apposito progetto autorizzato dall'autorità competente; il rifiuto destinato a tale attività di recupero dovrà, pertanto, uscire accompagnato dall'apposito F.I.R.; per tali operazioni, dovrà essere effettuato il test di cessione sul rifiuto tal quale, così come descritto nel D.M. 5.02.1998 e s.m.i., nonché assicurato il rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 5 del Decreto stesso, con particolare riferimento al test di contaminazione (art.5, comma d-bis);
 - per la realizzazione di rilevati e/o sottofondi stradali (R5), dovrà essere assicurata la rintracciabilità del materiale indicando, nel documento di accompagnamento dello stesso, il luogo dell'effettivo riutilizzo ed il materiale dovrà avere caratteristiche prestazionali idonee a tale utilizzo; il recupero, inoltre, è subordinato all'esecuzione del test di cessione;
 - dove sia previsto l'utilizzo delle materie prime secondarie ottenute dal trattamento dei rifiuti inerti (D.M. 5/02/1998: 7.1.3 – c), 7.2.3 – f) e 7.31bis - c)) per l'attività di recupero per formazione di rilevati e sottofondi stradali, queste devono avere caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15.07.2005 n. UL/2005/5205;
 - su ogni F.I.R. per ciascun codice CER di rifiuto, dovrà essere indicato il riferimento al rispettivo paragrafo dell'all. 1 suball. 1 al DM 5/02/1998 e smi;
 - durante il trattamento dei rifiuti non è previsto la produzione di rifiuti liquidi, in caso contrario, l'eventuale raccolta, scarico e/o opere di contenimento dovranno essere autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia;

1. l'impianto dovrà essere utilizzato nel rispetto delle condizioni e avvertenze del manuale d'uso e manutenzione e comunque deve essere ottemperato al rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 19/09/1994 n. 626, nonché dal relativo Piano Operativo della Sicurezza;
- m. l'impianto deve essere condotto nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti e, l'attività dovrà essere svolta adottando tutte quelle misure necessarie per evitare l'insorgenza di problemi igienico-sanitari e/o ambientali e dovranno essere adottate tutte le opportune cautele ai fini della sicurezza ed incolumità degli addetti;
- n. la ditta dovrà allegare alla comunicazione relativa ad ogni singola campagna di attività la documentazione richiesta dagli Enti territoriali competenti;
- o. per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività sul territorio nazionale, la ditta, per gli adempimenti di competenza, dovrà comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto, per le campagne svolte nel territorio della Regione Toscana la comunicazione deve essere inoltrata alla Provincia territorialmente competente, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando copia della presente autorizzazione e dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei Rifiuti, nonché eventuale documentazione richiesta;
- p. per le campagne di attività che si svolgeranno sul territorio della Provincia di Grosseto, la comunicazione di cui al punto precedente, deve essere inoltrata oltre che a questa Amministrazione, anche all'ARPAT, all'ASL ed al Comune territorialmente competenti, per gli adempimenti di competenza;
- q. che la comunicazione di ogni singola campagna di attività debba in ogni caso essere trasmessa anche alla Provincia di Grosseto a prescindere dalla localizzazione del sito prescelto;
- r. per le eventuali campagne fuori dalla Regione Toscana, la ditta dovrà attenersi alle disposizioni emanate dalle Regioni interessate;
- s. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in cumuli separati per singole tipologie e devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura;
- t. i rifiuti prodotti dalle operazioni di trattamento devono essere mantenuti separati dalle materie prime prodotte e a loro volta devono essere conferiti ad impianti di smaltimento o recupero autorizzati, accompagnati dai relativi F.I.R.;
- u. lo stoccaggio dei materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento deve essere effettuato in cumuli e, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento;
- v. l'eventuale deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dall'attività di recupero dell'impianto deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 183, comma 1 lettera m, del D.Lgs. 152/2006;
- w. dove l'installazione dell'impianto sia localizzata in un cantiere posto all'interno di un Sito di Importanza Regionale (o ZPS, SIC), come da DGRT n. 6/2004, si richiede la trasmissione di idonea documentazione pertinente l'esatta ubicazione dello stesso impianto e la durata della campagna di attività;
- x. in fase di esercizio il posizionamento provvisorio dell'impianto e l'eventuale stoccaggio temporaneo dei materiali trattati e da trattare non generi alcuna interferenza con i corsi d'acqua pubblici e con le rispettive pertinenze, nel rispetto delle norme dettate dal R.D. 523/1904;
- y. ove nell'ambito dell'attività si configurino attività soggette perché contemplate nel D.M. 16/02/1982, il Responsabile dovrà richiedere al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di

Grosseto il nulla osta relativo all'osservanza della regola tecnica vigente e/o criteri tecnici antincendio;

- z. a conclusione di ciascuna campagna di attività, la Società dovrà trasmettere alla Provincia di Grosseto una relazione descrittiva i quantitativi dei rifiuti trattati, dei materiali recuperati, dei rifiuti prodotti e la loro destinazione finale;
- aa. durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere disponibile presso l'impianto;
- bb. deve essere intrapresa la procedura di impatto ambientale, quando sia dovuta, in occasione della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne. L'applicazione della procedura di V.I.A. comporta necessariamente la sospensione dell'installazione dell'impianto fino alla definizione della procedura stessa;
- cc. devono essere rispettate tutte le norme relative agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti (registri, formulari, MUD, ecc.);
- dd. la garanzia finanziaria prevista dalla lettera g) del comma 11 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, dovuta dall'interessato, deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile, in relazione alla durata ed ai quantitativi dei rifiuti oggetto dell'attività stessa e, come indicato al comma 2 dell'art. 32 del D.P.G.R.T. 25/02/2004, n. 14/R, dovrà essere prestata a tutte le Province toscane nel cui territorio si trovi il sito prescelto per gli importi di cui all'allegato 3 del suddetto D.P.G.R.T. n. 14/R/2004;
- ee. la sopra citata garanzia finanziaria, che dovrà avere durata maggiore a quella della campagna autorizzata, potrà essere prestata a favore di questa Provincia, in uno dei seguenti modi previsti dall'art. 1 della Legge n. 348/1982:
- da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/24 e s.m.i.;
 - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all'art. 5 del R.D.L. n. 375/36 e s.m.i.;
 - polizza assicurativa rilasciata da società di assicurazioni iscritte all'ISVAP e debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio nazionale;
- ff. inoltre nella polizza in questione dovrà essere riportata la seguente dicitura: «lo svincolo della garanzia finanziaria potrà avvenire solo su esplicita richiesta dell'ente garantito»;

tenuto presente che per tale attività non è tecnicamente possibile il convogliamento delle emissioni diffuse di polveri prodotte, si dispone il rispetto delle prescrizioni attinenti a tale attività e finalizzate al contenimento delle stesse, previste dall'allegato V – parte V° del D.Lgs. n. 152/2006. Pertanto, in considerazione di quanto precedentemente riportato la ditta dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti, con eventuale bagnatura, per limitare la produzione di polveri durante tutto il ciclo di lavorazione compreso il carico e scarico del materiale, in special modo nella zona di carico del cumulo frantumato. Deve essere inoltre effettuata la bagnatura dei cumuli in fase preventiva e successiva alla lavorazione;

7. considerato che il rilascio dell'eventuale autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 – parte V°, è subordinato alla durata e tipologia dell'attività medesima, si fa presente

che, qualora la campagna di attività avesse una durata maggiore a 5/6 mesi, il proponente dovrà, in tale occasione, richiedere l'autorizzazione in questione.

Comunque anche per campagne di attività con durata inferiore al termine sopra indicato, si chiede il rispetto dei seguenti punti:

- la ditta dovrà dichiarare che l'impatto acustico prodotto dall'attività dell'impianto in questione rientra entro i limiti di legge in corrispondenza dei siti sensibili limitrofi all'area di lavoro e che rispetta i limiti imposti dal PCCA;
- nel caso in cui le condizioni di cui al punto precedente non vengano soddisfatte, la ditta dovrà effettuare valutazione di impatto acustico in fase all'esercizio dell'impianto, nelle condizioni più gravose, prevista dalla D.C.R.T. 13/07/1999 n. 788, evidenziando altresì le soluzioni ai problemi rilevati, qualora i limiti previsti non vengano rispettati; la ditta dovrà tempestivamente comunicare i risultati delle misurazioni effettuate a questa Amministrazione, che potrà stabilire prescrizioni integrative ove necessario per il rispetto dei valori limite di legge;
- l'esercizio degli impianti in questione dovrà avvenire nel pieno rispetto dei limiti di rumorosità stabiliti dalla normativa vigente ed in conformità a quanto stabilito nel Piano Comunale di classificazione Acustica (P.C.C.A.) del comune ove si svolge la campagna di attività;

8. di dare atto che i due impianti in questione, quando non saranno usati per lo svolgimento delle campagne di attività, saranno utilizzati dalla Busisi Ecologia srl, nella sede dell'impianto di via Scansanese n. 273 - loc. San Martino del Comune di Grosseto, nei modi indicati nell'autorizzazione n. 1940 del 14/07/2003, successivamente modificata e/o integrata con determinazioni n. 2154/2004 e 4626/2004;

9. qualunque variazione si intenda apportare rispetto a quanto autorizzato con il presente atto, dovrà essere preventivamente autorizzata da questa Amministrazione;


10. l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative penali da parte delle Autorità competenti, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 25/98;

11. di avvalersi, per le attività di controllo delle campagne lavorative svoltesi sul territorio di questa Provincia, come stabilito dall'art. 197 - comma 2 - del D.Lgs. n. 152/2006, dell'A.R.P.A.T. - Dipartimento di Grosseto, che dovrà comunicare le risultanze degli accertamenti a questa Amministrazione per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;

12. il presente atto, per espressa disposizione di legge (art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006) costituisce esclusivamente autorizzazione all'esercizio e non deve essere considerato né come approvazione progettuale né omologazione dell'impianto stesso;

13. ai sensi dell'art. 208 comma 12, la presente autorizzazione è concessa per un periodo di 10 anni a partire dalla data del presente atto ed ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;

14. il presente atto è concesso facendo salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni, le prescrizioni e concessioni di altri Enti o Organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili, in riferimento all'attività di cui alla presente autorizzazione;

- 
15. il presente provvedimento è valido fino al 13/06/2020;
 16. la presente autorizzazione, è rinnovabile mediante presentazione da parte della ditta della relativa istanza e documentazione almeno 180 giorni (6 mesi) prima della scadenza dell'autorizzazione medesima;
 17. in caso di violazione e/o inosservanza delle normative vigenti o delle prescrizioni e condizioni ivi riportate, questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 18 del D.P.G.R.T. n. 14/R, si riserva il diritto di revocare o sospendere il presente atto;
 18. ai sensi dell'art. 5, quarto comma della legge 07/08/1990 n. 241, si informa che il Soggetto titolare del presente provvedimento può ricorrere contro il presente atto, nei modi di legge, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo della Stato, rispettivamente entro 60 gg. o entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente;
 19. di trasmettere copia del presente atto alla ditta Busisi Ecologia srl, al Comune di Grosseto, alla Regione Toscana - Settore Rifiuti e Bonifiche, all'URTAT di Grosseto, alle Province della Regione Toscana, all'A.R.P.A.T. di Grosseto, all'A.S.L. n. 9 - Zona 4, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, al N.I.P.A.F. - Corpo Forestale dello Stato, al N.O.E. - Carabinieri ed al Corpo di Polizia Provinciale;
 20. di inviare, altresì, copia del presente atto a tutte le Regioni con preghiera di trasmissione della stessa alle rispettive Province ed alle Province autonome di Trento e Bolzano;
 21. Il presente atto si compone di n. 14 pagine, numerate e timbrate.

IL DIRIGENTE
Dott. Giampiero Sammiti

